



Genova Parcheggi S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento
del Socio Comune di Genova

Sede in Genova, Viale Brigate Partigiane, 1

Capitale Sociale € 516.000 i.v.

CCIAA di Genova numero REA GE - 353967

C.F. 03546590104

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N° 8 del 20/07/2022

Il giorno 20/07/2022 il Dott. Santiago Vacca, Amministratore Unico della società delibera in relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

1) Servizio di stampa, imbustamento e notifica relativa a verbali di accertamento di violazioni trattati dal Corpo di Polizia Municipale.

Viene chiamata a fungere da Segretario la signora Sonia Ferraresi

Addi 19/07/2022, il sottoscritto Vacca Santiago, Amministratore Unico di Genova Parcheggi S.p.A.,

premesse che

a- sulla base di quanto disposto dal Comune di Genova, il servizio in oggetto – che comprende il ritiro, l'attività di data Entry, la stampa, l'imbustamento e la notifica ai sensi dell'articolo 201 del Codice della Strada dei verbali di accertamento – è curato da Genova Parcheggi a partire dal 01/07/2018, mediante prosecuzione dell'affidamento disposto dal medesimo Comune a Poste Italiane S.p.A., in allora titolare del servizio universale, in ATI con Selex ES S.p.A. e Maggioli S.p.A., con Determina dell'Amministratore Unico n° 10 del 18/06/2018, affidamento poi prorogato con determina del medesimo n° 12 del 17/12/2018;

b- in data 29/04/2019 l'Assemblea dei Soci di Genova Parcheggi ha deliberato di procedere con una gara di rilevanza comunitaria per il servizio di stampa, imbustamento e notifica, in data 25/10/2019 Genova Parcheggi ha quindi dato mandato alla SUAC del Comune di Genova per l'esperimento, ai sensi della normativa in materia, di procedura sopra soglia comunitaria per l'appalto del servizio (concernente stampa, imbustamento, notifica e servizi accessori relativi a verbali di accertamento di violazioni trattati dal corpo di polizia locale del Comune di Genova), sicché in data 15/11/2019 la SUAC del pubblicato il bando della procedura aperta telematica;

c- in data 17/12/2019 è pervenuta, da parte di un operatore economico interessato, richiesta di chiarimenti recante segnalazione dell'oggettiva impossibilità in capo a qualsivoglia operatore postale privato, ancorché munito di idonea licenza speciale di tipo A1, di eseguire il servizio di notifica a mezzo posta ai sensi della Legge 890/92 oggetto di affidamento, a causa della mancata attivazione, da parte degli organi competenti, del percorso formativo obbligatorio prescritto dalla vigente normativa di settore;

d- con nota prot. 1423/2019 del 30/12/2019 Genova Parcheggi S.p.A. ha inviato all'ANAC e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato istanza di parere in merito alla suddetta segnalazione e con successiva nota comunale prot. n. 22034 in data 21/01/2020 la procedura di gara di cui all'oggetto è stata sospesa in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti;

e- con nota prot. 14116 del 23/01/2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rigettato l'istanza di parere avanzata da Genova Parcheggi S.p.A. in quanto ritenuta soggetto non legittimato a presentare quesiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 287/90;

f- con nota prot. 120/20 del 30/01/2020 Genova Parcheggi ha chiesto alla SUAC del Comune di Genova di richiedere parere alle medesime autorità per la segnalazione di cui sopra, il che è avvenuto con nota prot. 44900 del 05/02/2020;

g- con parere prot. S3821B in data 03/03/2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilevato che "... (omissis) ... nelle more dell'implementazione dei suddetti corsi, che potrebbe non essere di immediata attuazione, sussiste un vantaggio non replicabile per l'unico operatore postale attualmente in grado di dare esecuzione al servizio, segnatamente Poste Italiane S.p.A. nella sua qualità di fornitore del servizio postale universale";

h- pertanto, poiché il servizio di notifica a mezzo posta dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada non poteva che essere affidato a Poste Italiane S.p.A., con determina dell'Amministratore Unico n° 2 del 17/3/2020, Genova Parcheggi ha deciso:

- di procedere all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e notifica relativa a verbali di accertamento di violazioni trattati dal Corpo di Polizia Municipale mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 63 c. 2, lett. b) a Poste Italiane S.p.A., riunita in A.T.I. con Postel S.p.A., nell'attesa dell'espletamento dei corsi di formazione richiesti dalla normativa di settore da parte degli operatori postali alternativi, per la durata di mesi nove con decorrenza dal 01/04/2020 fino al 31/12/2020, mediante ripetizione del contratto in essere alle medesime condizioni e salvo miglioramento del profilo economico nonché previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;
- di monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento al fine procedere alla revoca della sospensione della procedura in itinere e/o alla indizione di analoga procedura, non appena risulti l'effettiva cessazione del monopolio di fatto in essere;
- di confermare la sospensione della procedura aperta telematica in itinere per la durata di mesi nove, in attesa dell'esecuzione dei corsi di formazione richiesti dalla normativa di settore da parte degli operatori postali alternativi.
- di fissare l'importo della proroga tecnica per la durata di mesi nove, fino al 31/12/2020, in ripetizione del contratto in corso in Euro 1.000.000+ iva;

considerato che

i- trova applicazione nella fattispecie quanto disposto dalla Legge 124/2017 e dalla successiva Delibera n. 77/18/CONS di AGCom "Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)",

j- al termine del periodo di proroga di cui sopra (31/12/2020), non risultando modificate le condizioni di mercato poiché il servizio di notifica a mezzo posta dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada non poteva che essere affidato a Poste Italiane S.p.A., con determina dell'Amministratore Unico n° 10 del 23/12/2020, Genova Parcheggi ha deciso:

2021

22

- di prorogare l'affidamento disposto a favore di Poste S.p.A. con determina 17/03/2020 per ulteriori nove mesi a far data dal 31/12/2020, alle medesime condizioni, salvo miglioramento delle stesse;
- di confermare la sospensione della procedura aperta telematica pubblicata il 15/11/2019, in itinere, per la durata di sei mesi, salvi successivi aggiornamenti circa le autorizzazioni così come indicato negli elenchi pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a più soggetti per consentire l'espletamento della procedura indetta;
- di continuare a monitorare gli aggiornamenti dell'elenco dei titolari di licenze speciali sul territorio nazionale pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Servizi postali - Licenze, autorizzazioni, contributi – elenco Licenze Individuali Speciali per la notifica di atti giudiziari e multe al fine di verificare la possibilità dell'espletamento di una procedura di gara con più concorrenti e di procedere alla revoca della sospensione della procedura in itinere e/o all'indizione di analogo procedura;
- di fissare quale importo massimo della proroga per la durata degli ulteriori mesi nove, in base ai quantitativi stimati, in Euro 1.300.000+ iva.

k- con nota prot. 0029/21 del 05/01/2021 Genova Parcheggi ha chiesto alla SUAC di domandare all'ANAC e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un aggiornamento in merito alla permanenza della situazione di Monopolio di fatto di Poste, il che è avvenuto con nota prot. 9576 del 12/01/2021;

l- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere prot. S3821C del 02/02/2021 ha comunicato che allo stato erano presenti operatori economici in grado di partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni al C.d.S.;

considerato altresì che

m- nell'aggiornamento del 06/04/2021 degli elenchi pubblicati sul sito del Ministero sono risultati titolari di licenze A1 (per atti giudiziari e violazioni al codice della strada su territorio nazionale) due società: Nexive S.p.A., successivamente Nexive Net Work S.r.l. (aggiornamento del 6 ottobre 2020 - elenchi pubblicati sul sito del Ministero di Giustizia), e Citypost S.p.A.;

n- tuttavia, per un verso, da notizie di stampa di inizio 2021 è risultata sussistere un'avanzata trattativa per l'acquisizione di Nexive da parte di Poste S.p.A., che se portata a termine avrebbe eliminato un concorrente dall'anzidetta procedura aperta telematica pubblicata il 15/11/2019, sospesa;

o- per altro verso, Citypost S.p.A. non è risultata in possesso del requisito minimo di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 lett h) del disciplinare della gara pubblicata il 15/11/2019 e sospesa, posto che, da visura camerale in data 18/12/2020, risultava avere un organico medio assai inferiore a 400 unità;

p- al 30/09/2021, data di scadenza del periodo fissato dalla Determina n° 10 dell'Amministratore Unico le condizioni del mercato sono risultate invariate e, anzi, Poste Italiane ha acquisito la proprietà di Nexive Network S.R.L., detenendo ancora una volta la quasi totalità del mercato sicché – anche ai fini della gara pubblicata il 15/11/2019 – non si è verificata al 30/09/2021 né successivamente una chiara

2021



situazione di apertura della concorrenza nel settore, perdurando di fatto una situazione di monopolio sostanziale da parte di Poste S.p.A.; donde il mantenimento in essere della sospensione della procedura aperta telematica e la continuazione del rapporto con Poste S.p.A.;

tenuto conto che

q- nel frattempo, la Società con ricorso in data 18/11/2020, dopo diverse diffide, ha avviato un giudizio innanzi al Tribunale civile di Genova per gli inadempimenti nei quali è incorsa l'ATI appaltatrice Poste - Postel per ritardi nella notifica, sanzionati dal contratto con specifici indennizzi, giudizio che è stato definito in via transattiva in data 17/12/2021 - 26/1/2022 con il riconoscimento a Genova Parcheggi di indennizzi per euro 1.080.000 (IVA esclusa ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972); successivamente le Parti hanno valutato di definire parametri aggiornati per l'applicazione degli indennizzi in questione;

considerato che

r- anche a fronte di tale contenzioso, dovendo la Società assicurare la continuità del servizio di notifica, quest'ultimo è proseguito e sta proseguendo alle medesime condizioni, sebbene Poste abbia più volte segnalato ed opposto l'esigenza di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle notifiche, come avvenuto con altri Committenti;

s- in data 19/05/2022 è stata revocata la procedura pubblicata il 15/11/2019 avuto riguardo al tempo trascorso dall'indizione e alla situazione ancora incerta del mercato (nonché alle variazioni operative intervenute a seguito dell'adozione di PagoPa disposta dalla normativa vigente);

t- al 20/07/2022 con riguardo alle condizioni del mercato rilevate alla lettera 'm' (titolari di licenze A1) si è aggiunta la società Sailpost S.p.a. (già Citypost S.p.a., ha mutato nel settembre scorso ragione sociale mantenendo stesso codice fiscale, indirizzo ecc) della quale si è già parlato al punto 'o';

ritenuto, a fronte di quanto sopra, che

u- risulta necessario formalizzare la proroga tecnica dell'attuale affidamento a Poste Italiane S.p.A. in ATI con Postel S.r.l. per una durata sino al 31/10/2022 al fine di consentire la definizione di una procedura di affidamento aggiornata;

DETERMINA

1- di disporre - anche a ratifica - la proroga tecnica del servizio in oggetto, dal 01/10/2021 al 31/10/2022 onde consentire la conclusione delle procedure per il nuovo affidamento dello stesso, alle medesime condizioni, salvo il regime degli indennizzi per inadempimento del prestatore di servizio come da scheda allegata;

2- di demandare all'Assemblea dei Soci di Genova Parcheggi S.p.A., da convocarsi in tempo utile, la decisione in merito alle modalità di affidamento del servizio.

3- di fissare quale importo massimo della proroga tecnica per il periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2022, in base ai quantitativi stimati e alle condizioni contrattuali vigenti, in Euro 2.100.000 + iva.

l'Amministratore Unico
Santiago Vacca

Il Segretario
Sonia Ferraresi

2021



SCHEDA INDENNIZZI PER INADEMPIMENTI POSTE S.P.A.

(ALLEGATO DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 8 DEL 19 Luglio 2022)

Servizio di elaborazione e stampa:

- per ritardi oltre il 5° giorno e fino al 8° dalla data di invio flussi da parte di Genova Parcheggio il ristoro è pari al 20% del costo del servizio di stampa per singolo atto in ritardo.
- per ritardi oltre il 8° giorno e fino al 11° dalla data di invio flussi da parte di Genova Parcheggio il ristoro è pari al 50% del costo del servizio di stampa per singolo atto in ritardo.
- per ritardi oltre il 12° giorno dalla data di invio flussi da parte di Genova Parcheggio il ristoro è pari al 100% del costo del servizio di stampa per singolo atto in ritardo.

Protocollo gpspa/AF543C1 (A) GE/2022/0003245 del 06/07/2022 - Pag. 1 di 3

Servizio di notifica: Piego:

1) Ritardo nel recapito:

- ritardo oltre il 35° giorno e fino al 45° giorno: il ristoro è pari al costo del servizio
- ritardo oltre il 45° giorno e fino al 55° giorno: il ristoro è pari a cinque volte il costo del servizio
- ritardo oltre il 55° giorno: il ristoro è pari a dieci volte il costo del servizio

2) Smarrimento / furto / danneggiamento

- smarrimento / furto/ danneggiamento: il ristoro è pari a dieci volte il costo del servizio.

Servizio di notifica / rendicontazione:

- ritardo di rendicontazione esiti (flusso dati) oltre il 45° giorno e fino al 60° giorno: il ristoro è pari a cinque volte il costo del servizio specifico di riferimento ovvero € 5 per ogni singola mancata rendicontazione
- ritardo oltre il 60° giorno il ristoro è pari a 10 volte il costo del servizio specifico di riferimento ovvero € 10 per ogni singola mancata rendicontazione.

Note:

- Gli SLA e gli indennizzi relativi al "Servizio di notifica: Piego" sono applicabili per affidi atti messo non superiori a n.4.000 / settimana; per affidi messo in volume tra 4.001 e 7.000 / settimana gli SLA indicati a "Servizio di notifica: Piego" si intendono incrementati di n.3 gg solari; per affidi messo in volume tra 7.001 e 10.000 / settimana gli SLA indicati a "Servizio di notifica: Piego" si intendono incrementati di n.5 gg solari; per affidi messo in volume oltre 10.001 / settimana gli SLA indicati a "Servizio di notifica: Piego" saranno da concordare tra le parti. In ogni caso il valore del ristoro rimane come indicato.
- Lo smarrimento, il furto, il danneggiamento dell'AR e/o Relata di notifica non danno luogo direttamente a rimborsi o indennizzi.

In caso di smarrimento / furto o danneggiamento dell'AR e/o Relata di notifica Poste italiane fornirà, su base richiesta, documento di attestazione dell'evento in sostituzione dell'immagine dell'AR / relata. Qualora, in questi casi, l'immagine del documento sostitutivo non sia fornita entro i termini temporali indicati come

2021

obiettivo temporale dei tempi di rendicontazione, l'atto sarà ritenuto come "non rendicontato e applicato il ristoro indicato come ritardo di rendicontazione.

• I ristori non si applicano ai casi in cui l'anomalia registrata sia derivata da causa non imputabile a Poste, in particolare per oggettive e documentate cause di forza maggiore o di fatti ascrivibili al Cliente. Nel caso di danni causati da forza maggiore Poste ne deve fare denuncia a Genova Parcheggio entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, diversamente è dovuto l'indennizzo.

Note relative all'Avviso di Ricevimento e Relata di notifica

• Poste Italiane è tenuta a rilasciare gratuitamente al cliente, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, un duplicato o altro documento in formato cartaceo comprovante l'avvenuta notifica dell'atto ovvero le cause che ne hanno impedito la notifica.

• Nel caso in cui siano richiesti più di 100 duplicati, il termine per il rilascio è di 45 giorni dalla richiesta.

• La richiesta di restituzione del duplicato può essere effettuata a mezzo raccomandata o PEC.

• La richiesta di duplicato potrà essere presentata decorso il termine di 35 giorni dall'affidamento dell'atto e comunque entro tre anni dalla stessa.

• Il reclamo è presentabile dal 35° giorno lavorativo successivo alla data di affidamento e comunque non oltre i 6 mesi.